

STATUTO

**SANTA MARIA DELLA
SPERANZA - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ CONTRADA
BUCALETTO SNC
Numero REA: PZ - 62354
Codice fiscale: 00716260765
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REP. M. 41246 RACC. M. 20988

STATUTO

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE
DENOMINATA "SANTA MARIA DELLA SPERANZA - Società
Cooperativa Sociale a r.l. - ONLUS".

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata
"SANTA MARIA DELLA SPERANZA - Società Cooperativa Sociale
a r.l. - ONLUS".

Art. 2 - Norme applicabili

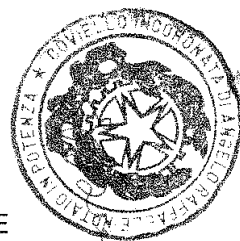
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI Libro V del Codice
Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto
compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di POTENZA all'indirizzo
risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle
Imprese competente ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di
attuazione del Codice Civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del
comune indicato al sub. 3.1 con semplice decisione dell'organo
amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio
del registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento
della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3 La società può istituire sedi secondarie, filiali, succursali,
rappresentanze, agenzie in Italia ed all'estero ovvero sopprimerle con
semplice decisione dell'organo amministrativo.



*Se con nota da
non*

*Alleg
Dare fover*

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

Art. 5 - Oggetto

La società, senza finalità speculative, si propone i seguenti scopi:

- A. Sviluppare la vita collettiva, comunitaria e cooperativa delle scuole, favorendo l'espansione della personalità di ciascun socio alla luce di principi cristiani;
- B. Promuovere il senso di responsabilità e l'apprendimento della vita civile e democratica;
- C. Migliorare le condizioni di vita delle scuole e partecipare ad opere di collaborazione delle risorse create col lavoro comune;
- D. Stabilire un clima di comprensione e di dialogo fra i piccoli e gli adulti;
- E. Favorire un rinnovamento pedagogico fondato sull'utilizzazione dei metodi attivi, del lavoro in equipe e del lavoro di gruppo;
- F. Sviluppare la vita collettiva, comunitaria e cooperativa degli anziani, favorendo l'espansione della personalità degli stessi ed il loro reinserimento sociale e produttivo.

Al fine di raggiungere gli scopi sopra indicati la Cooperativa potrà:

- Provvedere alla fondazione o amministrazione di asilo nido, scuole dell'infanzia, scuole e centri per anziani;
- Gestire servizi collettivi (quali il servizio mensa, trasporto e quant'altro

si dovesse rendere necessario;

- Promuovere attività parascolastiche con organizzazione del tempo libero dagli studenti sia durante l'anno scolastico che nel periodo estivo (stabilendo legami esterni con la cittadinanza);
- Eseguire acquisti collettivi (come grembiulini, tutine e quanto altro necessario per l'attuazione dello scopo sociale);
- Favorire tutte quelle iniziative culturali, quali conferenze, seminari, convegni, che curino l'approfondimento di materie di studio ingrandendole, nonché la partecipazione dei genitori alle attività formative socio – culturali;
- la cooperativa può svolgere la propria attività nei confronti dei soci e di terzi non soci, avvalendosi delle prestazioni lavorative anche di terzi, oltre che dei soci.

La Cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale attuerà l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in conformità alle disposizioni della legge n. 381 del di 8 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'espletamento della propria attività la cooperativa potrà beneficiare di tutte le agevolazioni creditizie e contributive previste dalle leggi nazionali e regionali emanate ed emanande, e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessari ed utili per il raggiungimento dei fini sociali, non esclusa la partecipazione in altri organismi costituiti o costituendi, aventi scopi affini o complementari.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al



minimo stabilito della legge e che abbiano i requisiti o l'interesse all'attuazione dell'oggetto sociale. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci persone fisiche o giuridiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendendo maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. Al fine del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonomia, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I SOCI COOPERATORI:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al



Decreto

Oliverio

rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

· mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) personale docente, non docente ed ausiliario;
- b) i genitori dei bambini frequentanti la scuola materna;
- c) i rappresentanti di Enti Pubblici e Privati;
- d) soci fruitori che godono a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi prestati alla cooperativa
- e) soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fine di solidarietà
- f) soci sovventori:

fermo restando le disposizioni del presente articolo possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'Art. 4 della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59, ai quali nella ripartizione degli utili, spetta una remunerazione non superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci.

I conferimenti di quest'ultimi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 25,00 (euro venticinque).

L'Alienazione delle quote dei soci sovventori, salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria, può avvenire esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Ogni socio è iscritto in apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i dati completi e le specifiche competenze possedute.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di



*Luciano Di...
coale*

Stefano Giovanni...

ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare immediatamente o con le diverse modalità e termini stabiliti dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Art. 8 - Quote

La partecipazione sociale è rappresentata da quote del valore nominale minimo di euro 25,00 (venticinque euro).

Art. 9 - Cessione delle quote dei soci

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere

comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 10 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art.11 - Recesso

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio che abbia perso i requisiti per poter essere ammesso come socio.

Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato otto mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento approvato o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per mancato pagamento in tutto o in parte delle quote sottoscritte, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo;



Leccorualet
uol
Stene go oenne
Clap

- per interdizione, inabilitazione, condanna a pena che importa l'interdizione anche temporanea di pubblici uffici o fallimento.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 14 - Liquidazione della quota

14.1 Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO

14.2 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci deceduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non



sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto cooperativo, fatti comunque salvi i diritti ha favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

Art.15 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.16. Patrimonio della società

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, può istituire fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, i quali costituiranno parte integrale del patrimonio della società.

E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i soci sia durante

la vita della società sia all'atto dello scioglimento.

Art.17 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di Euro 25,00 (venticinque euro).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Art. 18 - Riserve

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a cui la cooperativa aderisce o, in mancanza di adesione, al competente Ministero, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19 - Requisiti mutualistici - Divieti

Ai sensi dell'art.2545, nella relazione di bilancio gli amministratori e i sindaci, se nominati, indicheranno i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

E' fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di distribuire le riserve fra i soci sia durante la vita della società che al

momento del suo scioglimento.

L'assemblea nel pieno rispetto di quanto sopra indicato può altresì assumere deliberazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 2545 quinquies del Codice Civile.

Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Gli amministratori e l'organo di controllo della società ove nominato, devono indicare, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nella sola ipotesi in cui ricorrono i presupposti previsti dalle norme vigenti.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto precedentemente previsto in materia di riserva legale, devoluzione degli utili netti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e dei divieti di distribuzione dei dividendi e di riserve, la destinazione degli utili non assegnati.

Pertanto gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio, saranno così destinati:



Secretario Delegato

Stace fiovare

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota degli utili netti annuali nella misura e con le modalità previste dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai quali la cooperativa aderisca o, in caso di mancata adesione, al competente Ministero;
- c) un dividendo in misura giammai superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva, detratte, in ogni caso, le quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

L'assemblea inoltre determina nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 quinquies del Codice Civile la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 2545 quinquies

Art.21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, risultanti dalla gestione mutualistica intercorsa tra la società ed i soci.

L'erogazione dei ristorni deve avvenire in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e comunque in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci, deliberando la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote in deroga



sovventori. La determinazione dei voti ad essi spettanti e le modalità di espressione degli stessi saranno stabilite in apposito regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare con le maggioranze di seguito stabilite;
- b) sulla base del consenso espresso per iscritto da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

In ogni caso le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo, quelle concernenti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, ed ancora quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, devono essere



adottate con deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano, a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci o consegnata a mano dei soci stessi che provvederanno a datare e sottoscrivere l'avviso per presa visione, o anche mediante fax o messaggi di posta elettronica; i suddetti avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso saranno specificati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora siano presenti tutti i soci aderenti alla società e vi assistano o siano stati informati della riunione tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

22.2 DIRITTO DI VOTO

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Un socio non può rappresentare più di un socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea stessa.

Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:

- 1 voto per conferimento non superiore ad EURO 10.000,00;
- 2 voti per conferimento non superiore ad EURO 20.000,00;
- 3 voti per conferimento non superiore ad EURO 40.000,00;
- 4 voti per conferimento non superiore ad EURO 80.000,00;

5 voti per conferimento non superiore ad EURO 100.000,00;

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in caso di sua assenza o impedimento da un vice presidente. Può anche essere presieduta da uno dei soci presenti designato dall'assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà dei soci aventi diritto a voto e delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori, qualora il Presidente dell'assemblea avesse a nominarli scegliendoli fra i Soci e l'organo di controllo.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

22.3 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentato almeno la maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche non presenti o rappresentati o dissenzienti.



Art. 22.4 competenze dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dall'organo di controllo o da almeno un quinto dei soci.

E' competenza dell'assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio d'esercizio;
- nominare e revocare gli amministratori, nominare l'organo di controllo e quanto previsto il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determinare il compenso degli amministratori e dell'organo di controllo;
- determinare annualmente la quota di ammissione e il contributo obbligatorio ha carico degli associati;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o ad essa sottoposti dal consiglio di amministrazione;
- approvare il regolamento interno di cui all'art. 27.

Art.23. Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, secondo quanto viene determinato per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea, di volta in volta, all'atto della nomina. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono

rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dai membri del Consiglio.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione le decisioni possono essere adottate o con il metodo collegiale ovvero anche sulla base del consenso espresso per iscritto dalla maggioranza degli amministratori purchè, in tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa e purchè non si tratti di decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione che devono essere adottate sempre con il metodo collegiale.

Nel caso di decisione collegiale, il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo purchè in Italia previo avviso di convocazione inviato a ciascun consigliere a mezzo lettera raccomandata anche a mano, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima della adunanza, o, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente la maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei consiglieri presenti.

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico, anche un emolumento che verrà determinato

annualmente dall'assemblea dei soci.

Il consiglio di Amministratore è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione e amministrazione della società, con facoltà in esso di compiere in genere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo quelle che la legge o il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.

La rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per i giudizi di revocazione e cassazione, di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori.

Il Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi proceda alla nomina tra i suoi membri di un Amministratore delegato con la stessa delibera stabilisce le facoltà e gli obblighi dello stesso Amministratore Delegato fatta eccezione per quegli atti che per legge o per statuto siano riservati al Consiglio di Amministrazione.

Art.24 - Controllo sulla Gestione e la contabilità.

Il controllo sia della gestione che della contabilità sociale è demandato ad un Sindaco Unico qualora ricorrono i presupposti ovvero, ad un Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi e di due Supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dal



Laurea

Stato

Stato

secondo ed il terzo comma dell'articolo 2477 C.C. nonchè quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi.

Per la nomina si applica l'articolo 2543 del Codice Civile.

L'organo di controllo, se nominato, esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; quest'ultimo è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art.25 - Controllo Individuale del Socio.

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 26 - Disposizioni finali

Verificandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa lo scioglimento della Società, l'assemblea delibera sul numero dei liquidatori e sulle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, nomina i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza e delibera sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, sui poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa ovvero di singoli beni o diritti o blocchi di essi e delibera, altresì, sugli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio



provvisorio anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo
L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.27 - Regolamento interno

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da un
regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato
dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 28 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.
29, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che
abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di
controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o organo di controllo, o
nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le
categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa
è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla
Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla
carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla
espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 29 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35,

comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 30 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 31 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme della Società a responsabilità limitata.

Marco Piovone Capr
Luciano Corbelli
not

